



V E T R E R I A

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 SOGGETTI E OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura della vetreria A-Glass s.r.l. hanno ad oggetto la fornitura dei prodotti offerti dall'A-Glass s.r.l. (i "Prodotti") intendendosi per "fornitura" la compravendita effettuata dall'A-Glass s.r.l. ai sensi degli art. 1470 e seguenti del codice civile.

Conseguentemente, per quanto qui a seguire, per "Fornitore" si intende la vetreria A-Glass s.r.l. quale azienda trasformatrice di vetro piano, mentre per "Committente" si intende il soggetto interessato all'acquisto, per sé o per altri, dei "Prodotti" effettuato a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura mirano a regolare offerte, ordini, contratti e accordi in genere intercorrenti tra il Fornitore e il Committente (gli "Ordini"), salvo quanto diversamente pattuito tra le parti. La vetreria A-Glass s.r.l. respinge pertanto le condizioni generali proprie del Committente e di terzi in genere.

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si intendono integrate dalle prescrizioni tecniche aziendali (generali e specifiche) comunicate dall'A-Glass s.r.l. in forma scritta o orale, anche a mezzo di suoi agenti e/o tecnici. Le Condizioni Generali di Fornitura e le prescrizioni tecniche aziendali generali si intendono conosciute all'invio dell'ordine, alternativamente, scaricabile sul sito www.vetreteriaaglass.it, tramite link sulle mail di invio della conferma d'ordine o richiedendolo all'ufficio.

• 1.3 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura e le prescrizioni tecniche aziendali generali, regolano anche tutti i rapporti commerciali successivi al primo, anche se non sono state espressamente richiamate nei successivi rapporti. Tutte le offerte, gli ordini, i contratti e gli accordi in genere dell'A-Glass s.r.l. si fondano, imprescindibilmente, sui seguenti elementi:

- Le Condizioni Generali di Fornitura e le prescrizioni tecniche aziendali generali;
- Ogni altra prescrizione tecnica specifica, condizione e avvertenza contenute nei documenti forniti dall'A-Glass s.r.l. in fase di trattativa, conclusione ed esecuzione del contratto;
- La conferma d'ordine scritta dell'A-Glass s.r.l.;
- Le norme tecniche di riferimento;
- La Normativa UNI 1279-1:2018 (o modifiche successive).

1.4 Eventuali modifiche e/o integrazioni delle presenti condizioni generali di fornitura richieste dai Committenti o terzi in genere, avranno validità solo se formulate per iscritto ed espressamente accettate, in tale forma, dall'A-Glass s.r.l.. Eventuali dichiarazioni rilasciate dai collaboratori dall'A-Glass s.r.l. saranno vincolanti solo se confermate per iscritto da parte della stessa.

Tutti i contratti con i Committenti della dall'A-Glass s.r.l. hanno -salvo se diversamente precisato- natura di contratti di compravendita e per quanto non espressamente disciplinato dai documenti/elementi che compongono il singolo contratto, si applicano le norme del codice civile relative alla compravendita, salva diversa specificazione in forma scritta. *Le presenti condizioni generali di fornitura e vendita hanno validità a decorrere dal 1° Gennaio 2024 fino a diversa comunicazione.*

ART. 2 DOCUMENTAZIONE TECNICA E COMMERCIALE

2.1 Qualsiasi documentazione tecnica nonché commerciale (campioni, cataloghi, prospetti, rappresentazioni fotografiche ed audiovisive, etc.) di fonte A-Glass s.r.l. rimane di esclusiva proprietà della stessa. Ogni utilizzo, riproduzione, diffusione o rappresentazione di tale documentazione può avvenire esclusivamente a seguito di un'autorizzazione scritta da parte dall'A-Glass s.r.l. e nei limiti indicati nell'autorizzazione stessa.

2.2 I dati relativi a misure, peso, colore, prestazioni e simili, contenuti nei cataloghi, prospetti, circolari, etichette sul prodotto, rappresentazioni fotografiche ed audiovisive dall'A-Glass s.r.l., hanno solo valore indicativo e non possono essere considerati vincolanti per l'A-Glass s.r.l.

A – G L A S S s.r.l.



V E T R E R I A

ART. 3 MODALITA' DEGLI ORDINI

3.1 Il Fornitore accetterà solo ordini corredati dalle relative specifiche tecniche, con indicazioni chiare ed inequivocabili circa la tipologia, la quantità dei Prodotti, le dimensioni vetro definitive nonché le modalità di consegna e trasporto dei Prodotti, in conformità con la normativa vigente. Nel caso in cui il Fornitore riceverà ordini dove il colore dei profili "termix" (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Warm Edge, Swisspacer, ...) non è indicato, verrà di prassi inserito il colore grigio chiaro; per quanto riguarda il profilo in alluminio, anche in questo caso, se non è espressamente indicato il colore, verrà inserito nell'ordine col colore argento.

3.1.1 Al momento dell'elaborazione dell'ordine, il Fornitore, se necessario, potrà proporre modifiche delle tipologie dei vetri o delle camere, portando a conoscenza il committente per iscritto, delle motivazioni di tali scelte.

3.2 L'ordine si intende accettato ed è messo in lavorazione con la trasmissione per iscritto da parte del Fornitore della conferma d'ordine, la quale riporta tutte le specifiche tecniche richieste dal. Nell'ipotesi in cui l'ordine richieda in tutto o in parte una sub-fornitura, il Fornitore ha facoltà di confermare l'ordine senza indicare il termine di consegna, termine che -fermo restando il carattere meramente indicativo e non vincolante- verrà comunicato successivamente dal Fornitore.

L'esatto contenuto del contratto è quello risultante dalla conferma d'ordine scritta dell'A-Glass s.r.l.

3.3 Nessun ordine e nessuna integrazione o modifica dello stesso e delle presenti Condizioni Generali di Fornitura saranno ritenuti validi se non formulati per iscritto. Tuttavia, qualora il Committente apporti modifiche rispetto alle richieste originarie già concordate, il Fornitore, se intende dare esecuzione all'ordine come modificato dal Committente, avrà diritto a richiedere al Committente la corresponsione del maggior prezzo.

Anche successivamente alla conferma d'ordine, il Fornitore non è comunque obbligato ad accettare alcuna richiesta di modifica dell'ordine, ma sarà solo in sua facoltà accettare tale richiesta richiedendo eventualmente una maggiorazione del prezzo. In ogni caso, il Fornitore non accetterà alcuna richiesta di modifica degli ordini che venga formulata dal Committente successivamente all'avvio delle operazioni di taglio e/o lavorazione dei Prodotti.

ART. 4 TERMINI DI CONSEGNA

4.1 Tutti i termini di consegna dei Prodotti si intendono fissati a titolo puramente indicativo e non possiedono mai natura vincolante. Per le caratteristiche proprie del vetro (soggetto a rotture o altri incidenti nelle fasi di produzione, lavorazione e trasporto), nonché per ragioni dipendenti dalla condotta dei nostri fornitori, i termini di consegna programmati possono subire anche significativi slittamenti. Inoltre, significativi slittamenti del termine di consegna possono avere luogo nei mesi di maggiore richiesta dei Prodotti.

La mancata consegna dei medesimi nei termini prefissati non dà diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ, né al risarcimento dei danni, né alla rifusione delle penali che ne derivassero ai committenti o ai loro aventi causa.

4.2 Eventuali termini essenziali (o tassativi) di consegna dovranno essere pattuiti per iscritto fra le parti, ma, in ogni caso, queste convengono che, rispetto alla data di consegna convenuta, sarà sempre considerata, a favore del Fornitore, una tolleranza pari ad un numero di giorni non inferiore a un terzo di quelli indicati per la fornitura.

Qualora, in occasione dell'ordine della merce, non sia stato concordato un termine di consegna, essendosi il Committente riservato di indicarlo in un momento successivo, tale comunicazione dovrà pervenire al Fornitore almeno cinque giorni lavorativi prima del termine così precisato. Tuttavia, il Fornitore avrà diritto a prorogare il termine stesso qualora la quantità dell'ordine, la tipologia del vetro o altre sue caratteristiche oppure qualunque altra esigenza della produzione lo richiedano, dandone comunicazione al committente.

4.3 Nell'ipotesi in cui le parti abbiano pattuito un termine vincolante, il Fornitore non è responsabile per eventuali ritardi nelle consegne dei Prodotti, determinati da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da circostanze estranee al suo controllo. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni climatiche, scioperi, eventi accidentali collegati al trasporto, ritardi nelle consegne al Fornitore da parte dei suoi fornitori e/o subfornitori in genere (quali ad esempio fornitori di materia prima, di materiale indispensabile per la trasformazione del vetro, di macchinari), riparazione di macchinari, campagne di produzione di vetri selettivi. In tal caso, i termini stabiliti dalle presenti condizioni generali di fornitura saranno prorogati di un periodo di tempo uguale a quello durante il quale gli eventi, di caso fortuito o forza maggiore, hanno avuto luogo o di un periodo comunque ragionevole ed adeguato, in relazione alle conseguenze degli stessi.

A – G L A S S s.r.l.



V E T R E R I A

ART. 5 ESONERI E LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'

5.1 In ogni caso, il Fornitore non risponde dell'inadempimento dipendente da cause estranee al suo controllo e volontà. Fra tali cause si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: caso fortuito, forza maggiore, scioperi, incendi, sequestri, inondazioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, divieti di trasferimento valuta, problematiche relative alla rete o ai mezzi di trasporto, carenza di materie prime, limitazione dell'utilizzo di energia, fermi di produzione presso il Fornitore o presso i fornitori del medesimo, difficoltà tecniche derivanti dal tipo di ordine o dalla sua esecuzione che rendessero impossibile o non affidabile o viziata la produzione, tutti i fatti che l'industria fornitrice possa rivendicare quali motivi di ritardo e/o esonero dalla fornitura, impedimenti determinati da fatto degli spedizionieri o trasportatori, ogni altro accadimento comunque indipendente dal Fornitore. Al verificarsi di tali condizioni, il Fornitore si riserva la facoltà di recedere dal contratto restituendo gli acconti percepiti, detratti gli eventuali costi già affrontati per l'esecuzione dell'incarico ed escluso qualsiasi pagamento di un indennizzo o di un risarcimento.

5.2 In ogni caso il Fornitore risponde dei danni derivati al suo Committente per ritardato adempimento o inadempimento solamente per dolo o colpa grave. Ciò vale anche per le informazioni sui materiali e il loro utilizzo.

ART. 6 TRASPORTO

6.1 Salvo diversa pattuizione tra le parti, la consegna dei Prodotti avverrà a cura del Fornitore presso la sede del Committente, fermo restando che, in tale ipotesi, il Fornitore si assume il rischio relativo al trasporto dei Prodotti fino a destinazione, fatta eccezione per le operazioni di scarico dei Prodotti dal mezzo del vettore, che rimangono in ogni caso a cura ed a rischio del Committente. Eventuali danni subiti dai Prodotti durante il trasporto dovranno essere espressamente indicati dal Committente sul documento di ritorno (copia della bolla di consegna) al momento dello scarico. Anche le eventuali eccezioni o riserve relative allo stato dei Prodotti trasportati devono essere formulate al Fornitore unicamente sul documento di ritorno al momento dello scarico dei Prodotti. Qualora le parti pattuiscano che il trasporto avvenga con mezzi propri del Committente ovvero tramite mezzi di un vettore terzo scelto dal Committente, il Committente si assume ogni rischio inerente al trasporto, secondo quanto disciplinato dal successivo Art. 6.4.

6.2 In mancanza di diverse pattuizioni, il Fornitore avrà il diritto di scegliere, a sua insindacabile discrezione, i mezzi di trasporto che riterrà più idonei, ivi incluso il diritto di utilizzare mezzi propri ovvero quelli di altri vettori. In ogni caso, il trasporto avrà luogo con un mezzo adeguato, privo di gru. Un'eventuale richiesta di utilizzo di un mezzo dotato di gru per lo scarico a terra dovrà essere effettuata per iscritto dal Committente al momento della formulazione dell'ordine e, in mancanza di diversa pattuizione, il relativo maggior costo sarà interamente sopportato dal Committente. In nessun caso la gru del Fornitore potrà essere utilizzata per operazioni diverse dallo scarico a terra dei Prodotti.

6.3 Le richieste di modifica da parte del Committente, con riguardo al luogo di consegna e ai quantitativi dei Prodotti da consegnare, si intendono modifica dell'ordine e, pertanto, soggette alle previsioni di cui all'Art. 3 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

6.4 Qualora le parti convengano che la vendita dei Prodotti sia franco Fornitore e pertanto il ritiro dei Prodotti sia posto contrattualmente a carico del Committente, il Committente dovrà provvedervi con idonei mezzi propri o di un vettore terzo e, in ogni caso, sopportando interamente i costi e le spese del trasporto, senza alcun diritto a compenso o indennizzo per il trasporto stesso o risarcimento dei danni che intervenissero nel corso del trasporto. Tutti i rischi relativi al deterioramento, alla rottura, allo smarrimento, al furto e ad ogni altro rischio inerente alla custodia e/o al trasporto dei Prodotti e degli imballaggi che li contengono saranno a carico del Committente, dal momento in cui i Prodotti verranno messi a disposizione dal Fornitore presso la sede di quest'ultimo. Il Committente si assume inoltre l'obbligo di verificare, a propria cura e responsabilità, l'idoneità e la correttezza del fissaggio dei Prodotti ai cavalletti, nonché l'idoneità e correttezza del posizionamento dei cavalletti all'interno del mezzo di trasporto, provvedendo a ciò prima che il trasporto abbia inizio. Anche nell'ipotesi in cui il Fornitore acconsenta di prestare assistenza all'operazione di carico, il rischio inerente tale operazione rimane esclusivamente in capo al Committente.

6.5 In ogni caso lo scarico a destino della merce sarà sempre a cura e responsabilità del Committente. Anche qualora lo scarico dovesse avvenire con mezzi ed attrezzature del Fornitore, il Committente dovrà predisporre un'area idonea allo scarico a destino dei Prodotti (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, il Committente dovrà provvedere affinché la superficie di scarico sia praticabile dai mezzi di trasporto dei Prodotti e non sia sconnessa e/o inclinata), fornire le opportune istruzioni ed assicurare il necessario coordinamento nel luogo di scarico, a mezzo di persona incaricata che

A – G L A S S s.r.l.



V E T R E R I A

prenda in consegna i Prodotti e firmi la relativa documentazione. Il luogo di consegna dovrà essere accessibile per un mezzo a tre assi.

6.6 Salvo espressa pattuizione tra le parti, il Fornitore non esegue il montaggio né di vetri né di serramenti presso i cantieri dei committenti e, quindi, questi ultimi non possono chiedere ai trasportatori della merce né l'esecuzione della suddetta prestazione, né una collaborazione in tale attività.

6.7 Nel caso di forniture di Prodotti effettuate dal Fornitore a favore del Committente ad integrazione o modifica di un precedente ordine, le condizioni specifiche della fornitura saranno rinegoziate tra le parti.

6.8 Nel caso in cui le parti pattuiscano che la consegna avvenga a cura del Fornitore presso cantieri, il Committente dovrà indicare nell'ordine la persona responsabile della presa in consegna dei Prodotti, nonché il relativo recapito telefonico (numero di cellulare). Tale persona dovrà essere presente nel momento della consegna. In caso di sua assenza, il Fornitore potrà decidere a suo insindacabile giudizio di i) scaricare i Prodotti presso il cantiere, nel cui caso i Prodotti si reputano consegnati all'atto dello scarico dal vettore, oppure ii) riportare i Prodotti in magazzino, nel cui caso verrà addebitata al Committente una penale pari al doppio delle spese di trasporto in cui il Fornitore è inutilmente incorso. In entrambi i casi il Committente decade dalla possibilità di formulare riserve, eccepire vizi e decade altresì da ogni garanzia. La consegna in cantiere non comprende alcuna tipologia di montaggio, bensì esclusivamente il deposito del cavalletto con i Prodotti su piazzale idoneo e nei limiti in cui il cantiere sia accessibile da un mezzo adeguato.

ART. 7 MORA DEL COMMITTENTE

7.1 Se la consegna dei Prodotti non potrà avvenire nei termini pattuiti per fatto o per una richiesta del Committente, ovvero per non idoneità dei luoghi destinati a ricevere la merce (ad esempio ritardi nell'avanzamento dei lavori nel cantiere, ritardi nell'esecuzione di opere preparatorie al ricevimento della merce, ecc.), il Fornitore, a sua insindacabile discrezione, potrà mettere i Prodotti a disposizione del Committente per il ritiro presso i propri magazzini o presso magazzini terzi, idonei per il deposito e lo stoccaggio dei Prodotti, previa comunicazione scritta al Committente, che potrà essere effettuata anche via fax. Con l'invio della suddetta comunicazione, il Committente è costituito in mora ai sensi di legge. I costi del trasporto presso terzi e/o quelli di deposito, così come la responsabilità inerente ai Prodotti ed i rischi di danneggiamento, rottura, smarrimento, furto ed ogni altro rischio inerente alla custodia e/o al trasporto dei Prodotti e degli imballaggi che li contengono, saranno a carico del Committente moroso. Trascorsi 7 (sette) giorni di calendario dall'invio della suddetta comunicazione, il Fornitore potrà procedere alla fatturazione dei Prodotti e il Committente sarà tenuto ad effettuare il pagamento nei termini pattuiti ed indicati in fattura.

7.2 Qualora il Committente non provveda al ritiro della merce o non ne richieda la consegna entro tre mesi dal termine programmato, il Fornitore ha facoltà di risolvere il contratto con comunicazione scritta. In tal caso il Fornitore avrà diritto, oltre al pagamento dei costi di trasporto e deposito sopra indicati, al risarcimento del danno corrispondente all'intero prezzo della fornitura, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

ART. 8 IMBALLO E DISIMBALLO

8.1 Sono a carico del Fornitore l'imballo, consistente in cavalletti a rendere, ed i relativi oneri connessi all'imballaggio dei Prodotti. Sono a carico del Committente il disimballo e gli oneri relativi allo sgombero, all'asporto e al trasporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi gli oneri di smaltimento, in conformità alle norme vigenti.

ART. 9 STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

9.1 Lo stoccaggio ed il deposito dei Prodotti dovrà essere fatto in verticale salvo diversa pattuizione tra le parti, e, comunque, su idonei cavalletti o strutture adeguate. Eventuali danni a cose o persone, conseguenti a manipolazioni e movimentazioni dei Prodotti effettuate da persone diverse dal Fornitore, sono interamente a carico del Committente. Nei casi in cui più Prodotti siano imballati in appoggio uno all'altro, devono essere interposti tra i Prodotti stessi adeguati elementi di separazione e/o distanziatori come, a titolo esemplificativo, carta, sughero o altri supporti idonei allo scopo.

9.2 Il Committente deve stoccare e mantenere i Prodotti che vengono custoditi in cantiere al riparo da agenti fisici o chimici dannosi. In ogni caso e soprattutto nel caso di deposito all'aperto, i Prodotti devono essere protetti mediante adeguata e totale copertura da agenti atmosferici, (ivi inclusa la bagnatura e la formazione di condensa superficiale), da radiazione solare, garantendo nel contempo una adeguata aereazione degli stessi. In particolare, nel caso di stoccaggio di

A – G L A S S s.r.l.



V E T R E R I A

Prodotti isolanti, il Committente deve provvedere ad una adeguata protezione degli stessi, affinché venga evitato ogni irraggiamento e, nel contempo, venga garantita una adeguata ventilazione, limitando il più possibile il surriscaldamento dei Prodotti isolanti e, laddove necessario, allentando le reggette di imballo e/o le stecche di fissaggio all'arrivo dei Prodotti.

9.3 Il Committente ha l'obbligo di movimentare i Prodotti avvalendosi di personale competente ed in maniera corretta: eventuali danni ai Prodotti, cavalletti, cose o persone conseguenti alle movimentazioni dei Prodotti effettuate da persone diverse dal Fornitore sono interamente a carico del Committente.

9.4 Salvo quanto previsto dall'art. 1229 cod. civ., eventuali danneggiamenti, deterioramenti, smarrimenti, furti ed ogni altro rischio inerente alla custodia dei Prodotti e degli imballaggi che li contengono subito a causa dello stoccaggio in azienda all'aperto e/o in cantiere rimarranno sempre a carico del Committente.

ART. 10 STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE DEI CAVALLETTI

10.1 Il Committente assume l'obbligo di custodia dei cavalletti e delle relative stecche di fissaggio nel luogo di consegna, se non immediatamente restituiti. Oltre alle obbligazioni di legge, l'obbligo di custodia comprende altresì l'obbligo di identificare ciascun cavalletto per singolo Fornitore e di raggruppare e conservare i cavalletti del Fornitore nel medesimo luogo. È fatto divieto di uso dei cavalletti per scopi diversi dallo stoccaggio e dal trasporto dei Prodotti consegnati al Committente dal Fornitore.

I cavalletti che vengono custoditi in cantiere o depositati all'aperto devono essere stoccati e conservati in condizioni adeguate, affinché vengano restituiti al Fornitore nelle medesime condizioni in cui sono stati originariamente consegnati.

Il Committente ha l'obbligo di movimentare i cavalletti con personale competente ed in maniera corretta: eventuali danni ai Prodotti, cavalletti, cose o persone conseguenti alle movimentazioni dei cavalletti effettuata da persone diverse dal Fornitore, sono interamente a carico del Committente.

Inoltre, il Committente si impegna a rendere i cavalletti disponibili per il Fornitore presso la sede del Committente, salvo diversa pattuizione scritta, entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni di calendario dalla consegna. Allo scadere del sessantesimo giorno dalla consegna, il Fornitore non è più obbligato a ritirare i cavalletti presso il Committente, bensì sorge l'obbligo del Committente di restituirli a proprio rischio e spese presso la sede del Fornitore.

A partire da sessantunesimo giorno al Committente verrà addebitato il costo giornaliero di noleggio pari a € 2,00 cadauno (sia giorni festivi che feriali). Qualora il Committente non restituisca al Fornitore i cavalletti entro 120 (centoventi) giorni dalla consegna, il Fornitore provvederà a fatturare i cavalletti standard per l'importo di € 1300,00 (milletrecento) cadauno e fuori standard per l'importo di € 1900,00 (millenovecento) cadauno. Nel caso in cui i cavalletti o le stecche di fissaggio vengano restituiti integri entro dodici mesi dall'emissione della fattura, verrà emessa nota di accredito per l'importo fatturato, detratte le spese di noleggio oltre ad una penale pari al 60% (sessanta) del valore per ciascun cavalletto.

Qualora i cavalletti venissero restituiti rotti o deteriorati, al Committente verrà addebitato il costo del ripristino o del cavalletto a nuovo.

10.2 Per le consegne in cantiere sarà decisione del Fornitore se chiedere una cauzione del cavalletto pari a € 500,00 cadauno per i cavalletti standard e € 700,00 cadauno per i cavalletti fuori standard. Al rientro presso la sede del Fornitore sarà emessa nota di accredito per l'importo fatturato se questo si presenterà integro. In caso contrario verrà emessa nota di accredito detratte le spese di ripristino del cavalletto o eventuale fattura per il ripristino o l'acquisto a nuovo dello stesso.

10.3 Ogni ulteriore parte dell'imballaggio diversa dai cavalletti (ad esempio casse, materiale di riempimento, ecc.) deve essere smaltita a cura e a spese del Committente.

ART. 11 DENUNCIA E VIZI

11.1 La fornitura dovrà essere eseguita a regola d'arte. Il Committente ha l'onere di controllare i Prodotti al momento della loro consegna, verificandone la conformità all'ordine, l'assenza di vizi non occulti e l'esistenza della dovuta documentazione di accompagnamento. Ciò anche nei casi di consegne parziali. In caso di contestazioni relative ai Prodotti, all'atto della consegna il Committente dovrà formulare una specifica riserva nel relativo documento di trasporto (DDT). Formulata tale riserva, verranno accantonati soltanto gli imballi con i Prodotti interessati, senza che ciò abbia l'effetto di invalidare l'intera fornitura. Oltre alla riserva da formulare nel documento di trasporto (DDT), il Committente

A – G L A S S s.r.l.



V E T R E R I A

dovrà comunicare altresì per iscritto al Fornitore quanto rilevato, concordando con lo stesso le azioni da intraprendere. La denuncia di vizi dei Prodotti forniti dovrà avvenire per tutti i vizi non occulti, per iscritto e con riscontro di ricezione, entro 8 (otto) giorni di calendario dalla consegna e per vizi occulti entro 8 (otto) giorni di calendario dalla scoperta. In ogni caso, la denuncia dei vizi dovrà avvenire, comunque e sempre, prima dell'impiego, del montaggio o della lavorazione dei Prodotti. La denuncia dovrà essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, da cui si evinca in maniera chiara ed inconfutabile, la sussistenza del vizio, a pena di inefficacia della denuncia. Qualora il Committente non dovesse fornire tale documentazione al momento stesso della denuncia, sarà obbligato a farla pervenire al Fornitore nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 5 (cinque) giorni dalla denuncia.

11.2 Qualora il Committente abbia utilizzato i Prodotti o li abbia comunque modificati/ alterati/installati o in qualche modo lavorati senza preventivamente consentire al Fornitore il loro controllo, il Committente decadrà dal diritto alla garanzia per vizi dei Prodotti, pur in presenza di tempestiva denuncia al Fornitore.

Per le forniture di Prodotti che ricadono nell'ambito di applicazione della Normativa UNI 1279-1:2018 (o modifiche successive) le parti applicheranno sempre gli standard nello stesso previsti. Per circostanze e condizioni non contemplate nella citata normativa e fatta salva una diversa specifica pattuizione contrattuale, non costituiscono vizio dei Prodotti le tolleranze previste dalle norme ed, in assenza, quelle in uso nel settore in relazione a dimensioni, spessori, pesi e tonalità di colore.

11.3 Il Fornitore informa che la portata, la capacità di carico e la resistenza meccanica del vetro sono limitate e dipendono dalla tipologia del vetro stesso, dalle sue caratteristiche, dal suo utilizzo, nonché dal metodo di montaggio.

11.4 Il Committente è obbligato a far verificare l'idoneità delle caratteristiche del Prodotto all'uso che ne intende fare da un tecnico abilitato prima dell'inoltro dell'ordine. Pertanto, l'inoltro dell'ordine da parte del Committente equivale a dichiarazione da parte dello stesso: i) di aver fatto verificare l'idoneità delle caratteristiche Prodotto all'uso che ne intende fare da un tecnico abilitato, e ii) che le specifiche tecniche contenute nell'ordine corrispondono a tale verifica.

11.5 La conferma d'ordine del Fornitore si basa unicamente sull'ordine del Committente. Per tale motivo, il Fornitore, di regola, non è a conoscenza della situazione dei luoghi in cui il Committente intende utilizzare il Prodotto e dell'uso che il Committente ne intende fare, né esso Fornitore è in alcun modo tenuto ad accertarsene. Pertanto, né l'offerta eventualmente spedita dal Fornitore prima dell'ordine, né la conferma d'ordine, né qualunque altro documento emesso dal Fornitore contengono o presuppongono l'effettuazione di un calcolo statico da parte del Fornitore. La preventiva effettuazione di tale calcolo rappresenta un obbligo di esclusiva competenza del Committente, sul quale grava anche l'obbligo di utilizzare il Prodotto conformemente all'utilizzo per il quale il Prodotto stesso risulta idoneo, in base a preventive verifiche che il medesimo Committente deve fare effettuare. Relativamente a tali aspetti il Fornitore non assume alcuna responsabilità.

11.6 Il Fornitore non effettua alcun dimensionamento del vetro anche nei casi in cui gli sia stato inoltrato il progetto dell'opera. Il Committente si assume ogni responsabilità relativamente alla conformità dell'ordine rispetto alle caratteristiche che il vetro deve avere per l'utilizzo al quale il Committente intende destinarlo, anche per quanto concerne il dimensionamento del vetro stesso. La verifica circa l'idoneità del Prodotto al suo utilizzo in concreto rimane sempre di esclusiva responsabilità del Committente.

11.7 Eventuali contestazioni, denunce e/o reclami non escludono l'obbligo del Committente di eseguire o continuare il pagamento dei Prodotti, né sospendono o prorogano i termini di pagamento pattuiti.

11.8 In ogni caso il Committente in ritardo con i pagamenti non potrà fare valere alcuna richiesta di intervento in garanzia per vizi dei Prodotti stessi.

ART. 12 GARANZIA PER VIZI DEI PRODOTTI

12.1 La garanzia sarà applicata secondo le norme di legge, con le seguenti ulteriori specificazioni, fermo restando che sono espressamente esclusi dalla garanzia del Fornitore i vizi non contestati e denunciati nelle forme e nei termini di cui all'articolo precedente e di questo stesso articolo.

12.2 Il Prodotto oggetto di denuncia non dovrà in alcun modo essere utilizzato dal Committente, né consegnato a terzi, né installato, né manomesso, ma dovrà essere lasciato a disposizione del Fornitore per le verifiche opportune. Anche nei casi in cui la rilevazione del vizio avvenga dopo il montaggio sul serramento e/o la posa in opera del serramento vetrato in cantiere, il Prodotto non dovrà essere rimosso, ma dovrà essere mantenuto nello stato in cui è avvenuta tale rilevazione per almeno 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione al Fornitore, per permettere al

A – G L A S S s.r.l.



V E T R E R I A

Fornitore stesso le opportune verifiche. In tutti i casi di denuncia di vizi, il Fornitore si intende fin d'ora autorizzato dal Committente ad accedere ai luoghi in cui si trova il Prodotto oggetto di contestazione e a procedere alle opportune verifiche (esempio, sarà necessaria la sua presenza in caso di smontaggio). Qualora il Committente non rispetti le suddette prescrizioni in relazione ad una denuncia, decadrà automaticamente dalla garanzia relativamente a quella stessa denuncia di vizi.

Qualora la denuncia risultasse infondata, il Fornitore potrà addebitare al Committente le spese sostenute per gli accertamenti svolti.

12.3 L'erroneo o improprio utilizzo del Prodotto da parte del Committente esclude l'applicazione della garanzia del Fornitore, ancorché il Prodotto sia già stato montato o abbia subito una lavorazione. Rientrano in questa ipotesi anche i seguenti casi, citati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inadeguata conservazione e protezione del Prodotto e dei cavalletti in cantiere o nel luogo di consegna prima del montaggio;
- mancata osservanza delle istruzioni di montaggio, utilizzo e manutenzione indicate dal Fornitore, ovvero la mancata osservanza delle relative regole normalmente in uso;
- danneggiamento del Prodotto per impiego di materiali/prodotti incompatibili (come, a titolo esemplificato ma non esaustivo: guarnizioni, gomme di espansione, tasselli, siliconi, collanti, colori, pellicole, prodotti per la pulizia ecc.);
- mancata osservanza della procedura di compensazione in caso di elevato dislivello tra luogo di produzione e luogo di montaggio.

12.4 La garanzia del Fornitore è ulteriormente esclusa nell'ipotesi in cui il vizio del Prodotto sia dovuto a forza maggiore o comunque circostanza fuori dal controllo del Fornitore, in particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi elencati nell'art. 4.3 delle presenti condizioni generali di fornitura.

12.5 Per i vizi riconosciuti direttamente dal Fornitore o riscontrati a seguito di accertamento per effetto della denuncia da parte del Committente, la responsabilità del Fornitore sarà limitata, a scelta del Fornitore, alla:

- ulteriore lavorazione del Prodotto;
- sostituzione parziale o totale del Prodotto, intendendosi per tale la mera fornitura sostitutiva del Prodotto presso la sede del Committente, senza ulteriori oneri.

– riduzione del prezzo di acquisto, con espressa esclusione di qualsivoglia diritto del Committente al risarcimento del danno, fatto salvo quanto precisato in appresso.

12.6 Il Committente non potrà procedere autonomamente all'eliminazione del vizio, pena la decadenza dalla garanzia, salvo preventivo accordo scritto da parte del Fornitore con individuazione dei limiti di spesa.

12.7 In ogni caso, la garanzia del Fornitore è limitata al prezzo del Prodotto. In nessun caso il Fornitore risponde dei danni derivati da mancato guadagno (lucro cessante), né dei danni diretti o indiretti che dovessero derivare a cose o persone a seguito di un vizio del Prodotto fornito. Inoltre il Fornitore non risponde e non garantisce per i materiali in genere che ha acquistato da terzi (ad esempio: prodotti base, componenti, accessori ecc.). Su richiesta del Committente, il Fornitore comunicherà i dati identificativi dei produttori e/o dei fornitori terzi. Il Fornitore risponde per danni da Prodotto solo per dolo o colpa grave.

12.8 Il Fornitore risponde nei confronti del proprio Committente unicamente nei limiti delle garanzie ad esso prestate, anche quando quest'ultimo agisse in rivalsa per azioni a lui rivolte dai suoi clienti. Il Committente è pertanto obbligato a manlevare il Fornitore da qualsiasi azione promossa direttamente nei suoi confronti dal consumatore finale o da terzi per ragione o titolo non coperti dalla garanzia prestata al Committente stesso.

12.9 Il Committente accetta le tolleranze relative ai Prodotti, adottate dai fornitori e subfornitori del Fornitore, dandole per accettate a prescindere dalla loro effettiva conoscenza. Il Fornitore rimane a disposizione per fornire ogni relativa informazione su richiesta del Committente, purché inoltrata con congruo preavviso.

ART. 13 GARANZIA PER PRODOTTI IN CASI PARTICOLARI (VETRI REALIZZATI SU INDICAZIONE DEL COMMITTENTE – VETRI ISOLANTI – VETRI TEMPRATI – VETRI FORNITI DAL COMMITTENTE).

13.1 Nei casi in cui un Prodotto sia stato fabbricato e/o assemblato e/o lavorato secondo particolari e specifiche indicazioni del Committente (ad esempio disegni, composizioni, materiali) il Fornitore limita la sua garanzia alla conformità del Prodotto alle indicazioni ricevute dal Committente stesso. È esclusa qualsiasi responsabilità del Fornitore per vizi del prodotto derivanti dall'osservanza delle prescrizioni del Committente.

A – G L A S S s.r.l.



V E T R E R I A

13.2 Per il vetro isolante, il Fornitore garantisce per la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla consegna che, in situazioni di normale utilizzo, la trasparenza delle lastre di vetro isolante non sia compromessa da fenomeni di condensa nell'intercapedine tra le lastre stesse. Tale garanzia opera a condizione che siano state rispettate tutte le prescrizioni di montaggio, di installazione e di utilizzazione del Prodotto, nonché ogni altra prescrizione tecnica normalmente in uso nel settore. La garanzia opera inoltre solo nei casi in cui non siano state eseguite lavorazioni o apportate modifiche alle lastre di vetro dopo la consegna e a condizione che non sia stato danneggiato il giunto perimetrale del vetro isolante. Inoltre, nel caso in cui il vetro isolante venga utilizzato ed installato ad altitudini elevate, il cliente è obbligato a rivolgersi al Fornitore prima del trasporto per richiedere indicazioni specifiche sugli accorgimenti da adottare, a pena di decadenza da qualunque garanzia. Si ribadisce inoltre che per le caratteristiche dei Prodotti si applica la Normativa UNI 1279-1:2018 (o modifiche successive).

13.3 Al momento della produzione del vetro isolante, la pressione del Gas isolante interno coincide con la pressione atmosferica del luogo di produzione. Se il vetro isolante viene montato in un luogo che si trova ad un'altitudine sensibilmente diversa rispetto al luogo di produzione (sede del Fornitore a Fagagna) è necessario compensare la pressione del gas affinché il Prodotto non rimanga inutilmente soggetto alle tensioni dovute alla differente pressione nel vetro isolante. In tali casi è assolutamente necessario contattare preventivamente il fornitore.

13.4 Per il vetro temprato, il Fornitore informa che esso è soggetto a rotture spontanee, derivanti da inclusioni di solfuro di nichel. È possibile effettuare un test specifico (denominato HEAT-SOAK-TEST) per ridurre notevolmente il rischio di tali rotture. A richiesta del Committente, il Fornitore offre ulteriori informazioni in ordine a tale rischio, al test ed ai relativi costi. Poiché il rischio di rotture spontanee del vetro temprato è connaturale a tale tipologia di prodotto e non è eliminabile, il Fornitore non risponde di tali rotture, né dei conseguenti danni.

13.5 Il Fornitore esegue eccezionalmente la lavorazione con vetri forniti dal Committente (vetrate artistiche, fusioni ecc.) ma non risponde in tali casi, di rottura o di graffi o di danni in superficie né nella fase di lavorazione né in quella di trasporto, che saranno quindi a carico del Committente, esclusi solo i casi di dolo o colpa grave.

ART. 14 PREZZI E PAGAMENTI

14.1 I prezzi vengono determinati nella conferma d'ordine. Qualora il prezzo non sia determinato in tale modo, si applica il prezzo del listino del Fornitore in uso alla data di consegna della merce. Per le consegne da effettuarsi decorsi 30 (trenta) giorni dalla conferma d'ordine, il Fornitore è autorizzato ad apportare variazioni del prezzo in funzione dei maggiori costi dei prodotti energetici e/o delle materie prime.

Nei casi di completamenti, integrazioni o ripristini della fornitura i prezzi dell'ordine iniziale saranno oggetto di nuova pattuizione. Per le sole sostituzioni a carico del Fornitore vale quanto sopra già previsto.

– minimo di fatturazione per vetro float o stampato: mq 0,15;

– minimo di fatturazione per vetro stratificato e temperato: mq 0,40; – minimo di fatturazione per vetrate isolanti: mq 0,40;

– Il minimo di fatturazione per le vetrate isolanti di 0,40 mq, prevale solo ed esclusivamente quando si supera il valore minimo dello stesso, esclusi i solo taglio monolitici, laminati e temperati. Nel caso in cui questo minimo non venga superato si applicherà un costo al pezzo (si rimanda al listino).

– multiplo di fatturazione: mm 40 per tutte le tipologie;

– l'area di fatturazione dei vetri sagomati sarà corrispondente a quella del rettangolo circoscritto esternamente al sagomato, considerando il multiplo di mm 40 per tutte le tipologie. I parametri di cui al precedente comma sono stati determinati anche tenuto conto dei valori e criteri fissati in tali ambiti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato. I termini di pagamento operano anche qualora il Committente non provveda al tempestivo ritiro della merce o non ne richieda la consegna nel tempo previsto.

14.2 Nessun pagamento potrà essere sospeso dal Committente né in caso di contestazione dei prodotti, né per qualsivoglia altra ragione (solve et repete).

14.3 Tutti gli sconti concessi dal Fornitore sono revocati qualora, alla data di scadenza anche di un solo pagamento o di una rata, risultassero insolute, in tutto o in parte, altre fatture.

14.4 Qualora il Committente subisse protesti di cambiali o assegni, azioni esecutive, istanze di fallimento ovvero fossero avviate altre procedure concorsuali, ovvero qualora il Fornitore avesse notizie di un peggioramento delle condizioni patrimoniali-economiche del Committente, il Fornitore avrà facoltà di richiedere l'immediato incasso di tutti i suoi crediti

A – G L A S S s.r.l.



V E T R E R I A

verso il Committente stesso, compresi quelli non ancora scaduti, ed avrà altresì facoltà di risolvere tutti i contratti in corso con addebito al Committente del prezzo concordato per la produzione già eseguita, nonché del 10% del prezzo concordato per gli ordini non ancora eseguiti, fatto salvo il maggior danno.

14.5 Anche in caso di mancato pagamento di un acconto o di una rata o del saldo anche di una sola fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di dichiarare il Committente decaduto dal beneficio del termine di tutti i pagamenti a qualsiasi titolo da lui dovuti al Fornitore stesso. I pagamenti eseguiti dal Fornitore saranno imputati in primo luogo alla rifusione delle spese di recupero del credito, siano esse stragiudiziali che giudiziali, in secondo luogo agli interessi maturati ed, infine, al capitale.

14.6 A tutti i pagamenti dovuti al Fornitore da qualsiasi soggetto e per qualsiasi titolo si applicano, in caso di mora gli interessi al tasso previsto dal D.L. 231/2002, fatto salvo il maggior danno. Qualora per gli interessi di mora non potesse trovare applicazione il tasso indicato al paragrafo precedente, saranno dovuti al Fornitore gli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti o, in ulteriore subordine, saranno applicati gli interessi legali e la svalutazione monetaria, fatto salvo il maggior danno.

14.7 In caso di mancato pagamento da parte del Committente, il Fornitore si riserva la possibilità di interrompere, ovvero sospendere, le forniture dei Prodotti fino alla definizione finale del contenzioso, intendendosi per tale una decisione definitiva non ulteriormente impugnabile di una competente autorità giurisdizionale cui le parti siano soggette.

14.8 Nei casi in cui le parti concordino consegne ripartite nel tempo il Fornitore è autorizzato ad emettere fattura per la parte di volta in volta consegnata.

ART. 15 RISERVA DELLA PROPRIETÀ'

15.1 Tutte le forniture effettuate ai termini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura si intendono effettuate con riserva della proprietà, pertanto tutti i Prodotti consegnati al Committente restano in proprietà piena, esclusiva ed inalienabile del Fornitore fino all'integrale pagamento da parte del Committente del prezzo pattuito e dovuto.

ART. 16 RIMANDO ALLE NORME DI LEGGE

16.1 Per quanto non previsto nelle presenti condizioni generali di fornitura e nei termini e condizioni dell'ordine si rimanda alle norme di legge sulla vendita, di cui agli artt. 1470 e seguenti del cod. civ.

ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Gli Ordini e i relativi contratti di compravendita si considerano conclusi sempre presso la sede del Fornitore, in base alle presenti condizioni generali di fornitura e sono soggetti alla legge della Repubblica Italiana anche se stipulati al di fuori del territorio italiano e con persone fisiche e giuridiche non di nazionalità italiana.

17.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine alla conclusione, applicazione e/o interpretazione dell'ordine e delle presenti condizioni generali di fornitura, sarà unicamente ed esclusivamente devoluta alla giurisdizione del foro ove ha sede il Fornitore. Foro competente di Udine

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il Committente approva espressamente il contenuto delle seguenti clausole delle condizioni generali di fornitura che precedono